

PROROGA ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO

Il Consiglio con delibera del 10.01.2017 ha assunto la decisione di consentire agli iscritti soggetti all'obbligo formativo **la possibilità di recupero** qualora non avessero conseguito l'obiettivo previsto per l'anno 2016.

Il recupero dei crediti formativi mancanti dovrà avvenire **entro il 31.03.2017**, fermo restando il disposto di cui all'art. 12 del Regolamento del CNF per la Formazione continua, nonché l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale per il triennio successivo.

Qualora l'iscritto intenda computare i crediti conseguiti nel primo trimestre 2017 nel monte crediti del triennio precedente, dovrà effettuare idonea comunicazione all'Ufficio Formazione: formazione@ordineavvocatitorino.it entro il **15.04.2017**, in caso contrario i crediti maturati verranno computati nel triennio 2017/2019.